



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia d'Impresa

Il Collegio composto dai Magistrati :

Dott. Fabio	Florini	Presidente - Rel.
Dott. Anna Maria	Rossi	Giudice
Dott. Silvia	Romagnoli	Giudice

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui al **n.6778 / 2017**

R.G., promosso il 27/4/2017 - ex art. 669/terdecies c.p.c. - da :

[redacted] - **Reclamante**

nei confronti di

[redacted] s.p.a." con l'Avv. Simone Rinaldini - **Resistente**

e della

[redacted] s.r.l." (nella persona di [redacted] quale Curatore Speciale
nominato ex art. 78 c.p.c.)

All'esito dell'udienza tenutasi il 7 giugno 2017 – sentiti i difensori delle parti,
letti gli atti, esaminati i documenti, udita la relazione del Giudice Designato,
dott. Fabio Florini – ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1) Premesso che il reclamo in esame **deriva dall'accoglimento** – a seguito
dell'ordinanza emessa il 18/4/2017, qui contestata e pronunciata nell'ambito



della iniziativa cautelare *ante causam* proposta con successo da [redacted]
[redacted] s.p.a." quale socia di [redacted] s.r.l.", avendo così ottenuto l'esito invocato –
dell'istanza di revoca in via d'urgenza di [redacted] dalla carica di
Amministratore Unico della [redacted] s.r.l.": si tratta di una situazione realizzatasi
all'esito di un'articolata e risalente serie di vicende, rispetto alla quale **l'odierna**
reclamante – agendo nella presente sede ai sensi dell'art. 669/terdecies c.p.c.,
come rimedio tipico – **ha tuttavia formulato una unica doglianza avverso**
il provvedimento cautelare di "rimozione" dell'A.U. ex art.2476 co.3° c.civ.,
limitandosi qui a censurare l'omessa nomina, durante la fase monocratica di
"prime cure", di un Curatore Speciale ex art.78 c.p.c. nell'interesse della
suddetta società, come sarebbe stato invece **necessario per l'ontologico**
conflitto d'interessi fra quest'ultima e la [redacted] funzionalmente investita
della sua legale rappresentanza, ma **destinataria dell'iniziativa dell'altra socia**
che gliene ha contestato il corretto esercizio; ad avviso della difesa dell'odierna
reclamante, **tale situazione processuale si risolverebbe quindi in un vizio**
<<...idoneo a travolgere ab origine l'intero procedimento ... di prime cure...>>, tanto
da indurla ad omettere ogni ulteriori profilo di critica e specifica censura, reputando
<<...evidentemente superflua l'esposizione degli ulteriori profili, tanto ... procedimentale
che di merito, che renderebbero in ogni caso riformabile la censurata pronuncia ...>> .

2) CHE nel procedimento di gravame così instaurato, si sono costituiti sia
la controparte [redacted] s.p.a.", sia il designato Curatore Speciale
nell'interesse della [redacted] s.r.l.", la cui nomina – nel frattempo – era stata disposta
da questo Tribunale ai fini dell'art.78 c.p.c., con il provvedimento di fissazione
dell'udienza davanti al Collegio: essa si è poi tenuta nella prevista data del 7/6/2017
per la conseguente decisione di cui all'art. 669/terdecies c.p.c., ed in quella sede
(v. verb. ud. cit.), la reclamante [redacted] ha altresì rilasciato una nuova procura
alle liti – conferita ai medesimi legali e sostitutiva di quella originaria, formalmente



"intestata" alla società – così da realizzare comunque nella presente fase di impugnativa i requisiti per la "sanatoria" *ex tunc*, consentita dall'art.182 c.p.c., mentre ha concluso per la riforma dell'ordinanza qui contestata .

3) CHE – a fronte del quadro così ricostruito – il nominato Curatore Speciale ha concluso nel merito "rimettendosi a giustizia"; a sua volta, la resistente ha chiesto la conferma dell'ordinanza cautelare di revoca dell'A.U., eventualmente previa declaratoria d'inammissibilità dell'altrui reclamo: in proposito, peraltro, **la preliminare eccezione circa la mancanza di un valido mandato difensivo riferibile all'odierna reclamante risulta senz'altro superata** – grazie al conferimento tempestivo di una nuova procura – poiché la <<... situazione di nullità della procura ... qualora l'appellante produca una procura estesa a quel grado nell'udienza ... risulta spontaneamente sanata in modo rituale dall'appellante, tenuto conto di quanto prevede l'art.182 co.2° c.p.c., nel testo introdotto dall'art.46 Lg.69/2009 ...>> (così Cass.19663/2016) .

4) Rilevato come **all'avvenuta designazione del Curatore Speciale si debba attribuire un'efficacia sanante assoluta "retroattiva"**, in quanto appunto <<...La nomina del curatore speciale previsto dall'art. 78 c.p.c. ha efficacia "*ex tunc*", atteso che, diversamente, si produrrebbero in capo al rappresentato conseguenze distorsive, quali decadenze e preclusioni processuali, antitetiche con la cura degli interessi di quest'ultimo, alla cui tutela la norma è preposta...>> (così Cass.19149/2014, e cfr. Cass.20659/2009, ecc.): ne deriva che l'intervento della relativa nomina ai fini del procedimento ex art. 669/terdecies c.p.c. – disposta in via preliminare nel corso del reclamo in esame – rende giuridicamente irrilevante la pregressa omissione, da intendere ormai *tamquam non esset* e priva di residui effetti invalidanti; invero – anche prescindendo dalla norma particolare sancita dall'art.669/terdecies co.4° c.p.c., ove si stabilisce che mai è consentita la rimessione al "primo Giudice" – nel nostro caso non si rientra nelle categorie riferibili alla violazione del contraddittorio,



sicché mancherebbero comunque i presupposti tipici per ipotizzare di fare "regredire" il procedimento cautelare alla fase monocratica (v. Cass.20659/2009, ove opportunamente si precisa che l'organo del gravame <<... in difetto della suddetta nomina in primo grado per la risoluzione dell'indicato conflitto, deve decidere la causa nel merito, rinnovando eventualmente gli atti nulli (attività, nella specie, esclusa dall'intervenuta costituzione del curatore speciale nel giudizio di appello ...produttiva di effetto sanante ai fini della rappresentanza processuale e dei poteri del curatore ...>>).

5) CHE, inoltre, nemmeno l'inottemperanza al precetto sancito dall'art.78 c.p.c. poteva costituire motivo di critica – avverso l'ordinanza cautelare – da parte dell'Amministratore in potenziale conflitto d'interessi: ciò poiché <<... il difetto di autorizzazione del legale rappresentante ... a stare in giudizio non può essere fatto valere dalle altre parti, essendo tale autorizzazione posta ad esclusiva tutela del rappresentato...>> (così Cass. 1808/79, nonché v. Cass. 2608/73, Trib. Biella 29/7/1994 su "Giur. It." 1995, I, 2, p.257, ecc.), **mentre <<... l'esistenza d'un conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato può legittimare la controparte che vi abbia interesse a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato, ai sensi dell'art.79 cod. proc. civ., mentre non abilita la stessa a sollevare questione di invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 78, secondo comma, c.p.c., è unicamente quello della parte rappresentata e non delle altre parti...>> (così Cass.19149/2014); pertanto, una volta esclusa la sola censura formulata dall'odierna reclamante, l'assenza di contestazioni relative al merito del giudizio – come sopra accennato – lascia esente da utili critiche l'impugnata ordinanza cautelare, donde la piena conferma delle sue statuizioni sostanziali .**

6) Ritenuto che, ad ogni modo, la *ratio decidendi* e la motivazione della pronuncia in esame appaiono convincenti, esposte con completezza e prive di qualsivoglia "pecca" – né logica e giuridica, né sostanziale – che possa dirsi autonomamente riscontrabile da questo Collegio: in definitiva, nulla osta al rigetto



del reclamo, senza ulteriori argomentazioni; anche le spese del grado sono a carico della soccombente [] nei confronti di entrambe le controparti, secondo quanto stabilito e liquidato in dispositivo .

P. Q. M.

A) Il Collegio – nel procedimento ex art.669/terdecies c.p.c. di cui al n.6778/2017 R.G. – **Rigetta il reclamo proposto da** [] .

B) Condanna la suddetta reclamante a rifondere le spese sostenute nella presente fase da [] s.p.a." e da [] s.r.l." – quest'ultima nella persona del suo Curatore Speciale, nominato ai sensi dell'art.78 c.p.c. nella presente sede – liquidandole a favore di tali società nella misura di Eu*3.500* (oltre r.s.g., IVA e C.P.A. secondo Legge) per ciascuna delle resistenti .

Manda la Cancelleria per la comunicazione urgente ai difensori costituiti .

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile del Tribunale, il 7 giugno 2017.

Il Presidente - Relatore

dott. Fabio Florini



Depositato in Cancelleria
il 3 GIU 2017

li,

L'Assistente Giudiziario

Ambra Medici

